

Penale Sent. Sez. 4 Num. 28136 Anno 2020

Presidente: PICCIALI PATRIZIA

Relatore: RANALDI ALESSANDRO

Data Udiienza: 16/09/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LACHINI COSTANTINO nato a AREZZO il 23/04/1969

avverso l'ordinanza del 10/12/2019 del GIP TRIBUNALE di MILANO

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

lette/sentite le conclusioni del PG



RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 10.12.2019 il GIP del Tribunale di Milano ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione a decreto penale (n. 1802/19) avanzata da Costantino Lachini, per non essere l'opposizione corredata dalla documentazione ai fini dell'istanza di messa alla prova, e ha, contestualmente, dichiarato esecutivo il decreto penale opposto.

2. Avverso il prefato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Lachini, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento del GIP, per avere omesso di affrontare le ulteriori questioni giuridiche sollevate nell'atto di opposizione e per non avere considerato che, in ogni caso, l'imputato aveva espresso la sua esplicita determinazione ad opporsi al decreto penale di condanna, mentre solo in via subalterna aveva avanzato istanza di messa alla prova, sicché l'eventuale inammissibilità di tale istanza non può incidere sulla ammissibilità della principale istanza di opposizione ex art. 461 cod. proc. pen.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto la qualificazione del ricorso come appello e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, con le precisazioni che seguono.

2. La sostanza delle censure dedotte deve essere interpretata nel senso che, con le stesse, il ricorrente abbia denunciato l'abnormità del provvedimento impugnato, nella parte in cui esso ha dichiarato esecutivo il decreto penale, nonostante l'imputato avesse proposto rituale atto di opposizione.

3. In effetti, con il provvedimento impugnato il GIP ha privato l'imputato, che si era opposto al decreto penale, della possibilità di difendersi dall'accusa nel contraddittorio processuale; e ciò sulla scorta di un provvedimento giudiziale strutturalmente abnorme in quanto emesso completamente al di fuori dei casi consentiti dal codice di rito.



E' infatti pacifico in giurisprudenza che all'inammissibilità dell'istanza di messa alla prova presentata in sede di opposizione a decreto penale non possa conseguire, *tout court*, l'inammissibilità dell'opposizione a decreto penale, come sembra implicare il provvedimento censurato. Ed invero, la ritenuta inammissibilità della richiesta di messa alla prova, non determina *ex se* l'inammissibilità della opposizione a decreto penale di condanna (cfr. Sez. 4, n. 10080 del 14/02/2019, Guglielmi, Rv. 27527301; Sez. 4, n. 25875 del 27/03/2019, Di Siro, n.m.). Si è infatti ripetutamente affermato che il decreto penale di condanna, una volta fatto oggetto di opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l'effetto di costituire il presupposto per l'introduzione di un giudizio (immediato, abbreviato o di patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente da esso che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 464, comma terzo, cod. proc. pen., è revocato "ex nunc" dal giudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giudizio (Sez. 3, n. 20261 del 18/03/2014, Luzzana, Rv. 25964801).

In coerenza con tale ambito ricostruttivo, si è in particolare considerato che il mancato accoglimento - per qualsiasi causa - della richiesta concordata di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale, comporta l'emissione del decreto di giudizio immediato (Sez. 1, n. 40137 del 18/09/2009, Furlan, Rv. 24535601; si veda anche Sez. 5, Sentenza n. 6369 del 18/10/2013 - dep. 2014, Rv. 258866, ove il richiamato principio di diritto è stato espresso in riferimento al caso in cui, a seguito del mancato accoglimento della richiesta di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale di condanna, il GIP aveva dichiarato esecutivo il decreto penale in questione).

4. Ne deriva che, a seguito della mancata ammissione alla *probation*, ed indipendentemente dalle ragioni di tale mancata ammissione, nel caso che occupa il GIP, lungi dal dichiarare esecutivo il decreto penale, avrebbe dovuto compiere l'attività processuale, prevista dal codice di rito, conseguente all'atto di opposizione, vale a dire - in assenza di richiesta di riti alternativi - emettere il relativo decreto di giudizio immediato ai sensi di quanto previsto dall'art. 464 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 7955 del 07/12/2017 - dep. 2018, Cafiero, Rv. 27240901).

5. Conseguisce l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti all'Ufficio GIP del Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.



P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.

Così deciso il 16 settembre 2020